DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Art. 35

Liquidazione coatta amministrativa delle società e enti del gruppo

Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle societa' e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per le societa' ed enti ai quali essa e' applicabile. La richiesta di liquidazione puo' essere avanzata alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' o ente e' soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui all'art. 33, comma 5.

Versione in vigore dal 18 dicembre 1990, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Titolo	VII — Disciplina del gruppo creditizio titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-356-1990/art-35-liquidazione-coatta-amministrativa-delle-societa-e-enti-del-gruppo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it